



**Direzione Centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle
riforme**

Servizio legislazione e semplificazione

**Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 7-8 aprile 2011**

**Sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo febbraio – aprile 2011

a cura di: Bascelli Rossella
D'Ambrosio Anna
Dragonetti Daniela
Franceschini Silvia
Gabriele Alessandra
Pizzo Rossella
Toresini Camilla

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo febbraio – aprile 2011

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
n. 40	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli Venezia Giulia	Stato	Assistenza e servizi sociali
n. 57	Principale	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana	Regione Siciliana (in contumacia)	Stato	Lavori pubblici
n. 58	Principale	Valle d'Aosta	Stato	Regione	Trasporti
n. 62	Conflitto di attribuzione	Provincia autonoma di Trento	Stato	Stato	Opere pubbliche
n. 76	Principale	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana	Regione Siciliana (in contumacia)	Stato	Finanza regionale
n. 88	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli Venezia Giulia	Regione	Minoranze linguistiche
n. 89	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	Referendum
n. 90	Conflitto di attribuzione	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione Siciliana	Regione	Conflitto di attribuzione Stato - Regione

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 40 del 7 – 9 febbraio 2011 (G.U. 8/2011)

Materia: assistenza e servizi sociali

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 46/2010)

Resistente: Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: art. 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della norma impugnata per violazione dell'art. 3 Cost; l'inammissibilità della questione con riferimento all'art. 97 Cost.

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le norme in epigrafe nella parte in cui, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge regionale finanziaria 2010, l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione era stato limitato soltanto ai «cittadini comunitari» residenti nella Regione «da almeno trentasei mesi», anziché «a tutte le persone residenti nella Regione», come previsto nella formulazione originaria della norma, per contrasto con gli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.

In particolare, ad avviso del ricorrente, la riformulazione delle disposizioni regionali si porrebbero in contrasto con l'art. 2 Cost. in quanto eccessivamente limitative del godimento di prestazioni e servizi strettamente inerenti al soddisfacimento di diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti gli aventi diritto, con carattere di generalità ed uniformità sul territorio nazionale. Le medesime disposizioni regionali lederebbero l'art. 3 Cost., operando discriminazioni per intere categorie di persone – quali i cittadini extracomunitari ovvero gli stessi cittadini europei se non residenti da trentasei mesi – non ragionevoli e non giustificate da specifiche esigenze o situazioni di fatto. In terzo luogo, sarebbero lesive dell'art. 38 Cost., non avendo il legislatore regionale salvaguardato nemmeno «specifiche situazioni di particolare bisogno, necessità, o urgenza», come invece specificato dalla precedente formulazione della norma. Da ultimo, le norme regionali in questione si porrebbero in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto l'esclusione dall'accesso di intere categorie di persone dal sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali non assicurerebbe «il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione».

La Corte, nell'esaminare la questione, affronta in via preliminare il problema relativo agli effetti dello *ius superveniens*, poiché, successivamente alla proposizione del ricorso, le norme censurate sono state nuovamente modificate dal legislatore regionale con legge 16 luglio 2010 n. 12 (Assestamento del bilancio del 2010), mediante sostituzione del requisito della residenza

da almeno trentasei mesi con quello della semplice residenza (per i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti alla UE regolarmente soggiornanti in Italia, gli stranieri individuati ai sensi del d.lgs. 286/1998 e i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui al d.lgs. n. 251/2007). Le disposizioni in parola, come da ultimo modificate, anche a prescindere dal requisito della residenza, assicurano il diritto alle prestazioni sociali a talune categorie di soggetti “deboli”, quali i minori stranieri, le donne straniere in stato di gravidanza, nonché coloro che comunque trovandosi sul territorio regionale versino «in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza». Tali modifiche normative, tuttavia, non consentono secondo la Corte di dichiarare cessata la materia del contendere, essendo le disposizioni impugnate - nella loro versione limitativa del diritto di accesso ai servizi sociali - norme immediatamente produttive di effetti che potrebbero aver avuto *medio tempore* diretta applicazione, non abbisognando di alcun atto di attuazione. Per tale motivo la questione di legittimità costituzionale prospettata deve riferirsi unicamente art. 4 della legge regionale 6/2006, come modificato dalla Legge finanziaria 2010, nel limitato periodo della sua vigenza (6 mesi).

Procedendo all’esame delle censure, la Corte, in via preliminare, dichiara inammissibile quella svolta in riferimento all’art. 97 Cost., in quanto sprovvista di sufficiente ed autonoma motivazione in ordine alla dedotta lesione del parametro costituzionale invocato.

Nel merito, la Corte dichiara illegittima la norma regionale impugnata per violazione dell’art. 3 Cost., ritenendo sussistente la violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza.

La disposizione censurata, infatti, nel disciplinare i requisiti soggettivi dei destinatari del sistema integrato dei servizi regionali, rientra nel più generale ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle regioni. Tuttavia, anche in tale ambito, le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza» (sent. n. 432 del 2005). Secondo la Corte, invece, le norme in esame avrebbero introdotto una preclusione destinata a discriminare - tra i fruitori del sistema integrato dei servizi sociali forniti dalla Regione - i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi. L’esclusione assoluta di intere categorie di persone introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, “non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quelle condizioni positive di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza europea congiunta alla residenza protratta da almeno trentasei mesi, appunto) e gli altri peculiari requisiti (integrati da situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di provvidenze”. Si tratta, infatti, di servizi che, per la loro stessa natura, non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che il sistema di prestazioni e servizi si propone di superare, perseguendo una finalità eminentemente sociale.

Restano assorbite tutte le altre censure.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 57 del 9 febbraio 2011 (G.U. 9/2011)

Materia: lavori pubblici

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera e), della Cost. e art. 14, lettera g), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana);

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ricorso 87/2010)

Resistente/i: Regione Siciliana (in contumacia)

Oggetto del ricorso: artt. 3, comma 1, lettere d), e), f) e g), e 4, commi 5, 6, 7 e 8, della delibera legislativa n. 568 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13/07/2010.

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Annotazioni:

Con ricorso n. 87/2010, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 3, comma 1, lett. d), e), f) e g), e l'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8, della delibera legislativa della Regione Siciliana n. 568/2010 in oggetto, per violazione dell'art. 14, lett. g), dello Statuto speciale e dell'art. 117, comma secondo, lett. e), Cost..

La prima norma impugnata detta una disciplina autonoma in materia di valutazioni delle offerte e procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in contrasto con quella nazionale contenuta nel d.lgs. 163/2006, cui la Regione dovrebbe adeguarsi poiché si verte in materia di tutela della concorrenza, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La seconda disposizione impugnata, pur essendo riproduttiva di norme statali, sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con le norme suddette, poiché il legislatore regionale, essendo privo di competenza nella materia «tutela della concorrenza», non potrebbe «operare un sostanziale recepimento» delle disposizioni dettate dallo Stato nella medesima materia senza prevedere al contempo un rinvio dinamico alla legislazione statale che venisse successivamente introdotta «e ciò al fine di evitare che in tale ipotesi possano essere in vigore normative difformi “medio tempore” in attesa del necessario adeguamento alla nuova disciplina».

Il ricorrente ha richiamato a sostegno della propria tesi la giurisprudenza costituzionale in tema di riparto delle competenze legislative nel settore degli appalti pubblici tra Stato e regioni (sentt. n. 411 e 322 del 2008 e 431/2007).

In proposito, l'art. 14, lett. g), dello Statuto di autonomia, attribuisce alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale»; tuttavia, ciò non implica che, relativamente alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nel territorio regionale, la potestà legislativa

regionale possa esplicarsi senza vincoli e che, in particolare, non trovino applicazione le disposizioni di principio dettate dal Codice dei contratti.

Infatti, l'alinea del citato art. 14 prevede che la competenza legislativa esclusiva della Regione nelle materie da esso contemplate è esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e senza pregiudizio delle riforme economico-sociali.

In tale prospettiva, la Regione siciliana, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale, deve rispettare i principi di tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie di circolazione delle merci, di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonché il Codice dei contratti, che costituisce diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo ed è norma fondamentale di riforma economico-sociale (Corte cost. sent. nn. 401/2007 e 45/2010).

Infine, la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., implica che il legislatore statale può dettare una disciplina delle procedure di gara e dei criteri di aggiudicazione integrale e dettagliata, inderogabile da parte del legislatore regionale.

La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.

Successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 3 agosto 2010, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ord. n. 212 del 2010; nello stesso senso, ord. nn. 183/2010, 175/2010, 304/2008, 229/2007 e 147/2006).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 58 del 9 - 18 febbraio 2011 (G.U. 9/2011)

Materia: trasporti

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 48-bis Statuto speciale della Valle d'Aosta; art. 117, quarto comma, Cost.; principio di leale collaborazione;

Ricorrente/i: Regione autonoma della Valle d'Aosta (ricorso n. 59/2009)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 63 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo

Annotazioni:

A giudizio della ricorrente l'art. 63, nel disporre l'attribuzione alla competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano dei servizi ferroviari di interesse locale di cui all'art. 9 del d.lgs. 422/1997 nonché delle correlate risorse «anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti», violerebbe l'art. 48-bis dello statuto speciale della Valle d'Aosta, in quanto il trasferimento delle suddette funzioni alla Regione ricorrente sarebbe avvenuto unilateralmente, senza procedere alla adozione, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 422/1997, di decreti legislativi di attuazione, con il necessario intervento della Commissione paritetica mista.

Inoltre, la Regione lamenta la violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, rientrando la materia dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a Ferrovie dello Stato s.p.a., nella competenza legislativa residuale della Regione ricorrente, in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della l. cost. 3/2001, il trasferimento delle relative funzioni amministrative dallo Stato alla Regione doveva avvenire con la procedura di cui all'art. 11 della legge 131/2003 ovvero secondo le modalità previste dalle norme di attuazione con l'indefettibile partecipazione della Commissione paritetica.

Infine, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato leso il principio di leale collaborazione, in quanto la norma impugnata non prevede, nella definizione delle risorse finanziarie occorrenti al trasferimento delle funzioni di competenza statale, un coinvolgimento paritario della Regione, essendo stata prevista una mera consultazione, peraltro non vincolante, delle autonomie speciali.

Con atto depositato il 17 dicembre 2010, la Regione Valle d'Aosta ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto nella pendenza del giudizio è stato approvato il d.lgs. 194/2010 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste in materia di trasporto ferroviario», la cui adozione è avvenuta in ossequio alle procedure di cui all'art. 48-bis dello statuto della Valle d'Aosta. Tale rinuncia è stata formalmente accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale è stata pertanto dichiarata l'estinzione del processo.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 62 del 25 febbraio 2011 (G.U. 10/2011)

Materia: Opere pubbliche

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione

Limiti violati: artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 Cost.; artt. 8 e 14 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 19, primo comma, lett. b), DPR. 381/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche principi di leale collaborazione, sussidiarietà e adeguatezza).

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorsi. nn. 5 e 6 del 2010)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 23 della convenzione 7 dicembre 1999 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., approvata con decreto 21 dicembre 1999 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; art. 4 della convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a.; Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, e, in particolare, della Tabella 11 allegata; della delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge 443/2001 – Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009); delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52 (Legge n. 443/2001 – Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria – DPEF – 2010-2013); parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato in parte inammissibili i ricorsi e in parte cessata la materia del contendere

Annotazioni:

La sentenza definisce i due conflitti di attribuzione sollevati con distinti ricorsi dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con il primo conflitto la ricorrente ha chiesto che la Corte costituzionale dichiari che non spettava allo Stato modificare, senza la previa intesa con la ricorrente, il periodo di durata delle concessioni autostradali che incidono sul territorio della Provincia stessa e di una regione finitima, e che, di conseguenza, annulli: a) l'art. 23 della convenzione 7 dicembre 1999 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a.; b) il decreto 21 dicembre 1999 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale è stata approvata la convenzione 7 dicembre 1999; c) l'art. 4 della convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a.; d) ogni atto connesso e conseguente, ivi compreso il relativo parere CIPE ed il Bando di gara BN01-2010-G0003-CIG0439885C92 per l'appalto dei servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'autostrada A/31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette.

Con il secondo conflitto, invece, la Provincia autonoma di Trento ha chiesto che la Corte costituzionale dichiarasse che non spettava allo Stato individuare ed inserire - senza la previa intesa con la ricorrente - nel Programma Infrastrutture Strategiche di cui all'art. 1, comma 1, della l. 443/2001 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), la progettazione e la realizzazione del tronco Trento-Piovene Rocchette dell'autostrada A/31.

Di conseguenza, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti: a) Programma Infrastrutture Strategiche, predisposto nel luglio 2009 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, ed in particolare della Tabella 11 allegata a tale Programma e «degli altri punti del Programma stesso, dai quali discenda che l'autostrada Trento-Piovene Rocchette è (o sarebbe) inclusa nella legge obiettivo e nei corridoi comunitari e pertanto inserita nell'elenco delle grandi opere per le quali si applicano le disposizioni della [...] legge n. 443 del 2001»; b) delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge 443/2001 – Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009); c) delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52 (Legge n. 443/2001 – Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria – DPEF – 2010-2013); d) parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010.

Dal momento che entrambi i ricorsi, pur avendo ad oggetto atti differenti, attengono alla progettazione e alla realizzazione del tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette (cosiddetto Valdastico Nord) dell'autostrada A/31, e in entrambi i giudizi la Provincia autonoma ricorrente si duole del suo mancato coinvolgimento nella fase di individuazione e progettazione dell'opera, la Corte ha riunito i relativi giudizi.

Preliminarmente sono stati affrontati alcuni profili di inammissibilità del primo ricorso, che solo in parte sono stati eccepiti dalla difesa statale.

Innanzitutto, le censure rivolte alla convenzione 7 dicembre 1999 sono state dichiarate inammissibili, in quanto la citata convenzione è stata interamente sostituita da quella del 2007.

La Provincia ricorrente ha impugnato congiuntamente le due convenzioni tra ANAS e s.p.a. Autostrada Brescia-Padova, in quanto entrambe hanno prorogato l'originario termine di durata della concessione per la realizzazione e la gestione dell'autostrada A/31.

In proposito la Corte ha rilevato che la convenzione del 1999 è stata approvata con il decreto 21 dicembre 1999 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (impugnato, in via consequenziale, dalla Provincia), mentre la convenzione del 9 luglio 2007 è stata approvata in virtù di quanto stabilito dall'art. 8-duodecies del d.l. 59/2008 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 101/2008.

Il citato art. 8-duodecies, comma 2, nel testo risultante a seguito di modifiche successive, dispone che «sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a condizione che i suddetti schemi recepiscono le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati».

La delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 41 (Schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.) ha valutato favorevolmente lo schema di convenzione, poi stipulata il 9 luglio 2007, «fermo restando che la stesura definitiva potrà essere definita solo dopo la conclusione della procedura di infrazione in corso», che era

stata avviata dalla Commissione europea, nel 2006, in ordine all'avvenuta proroga della concessione autostradale in oggetto.

L'8 ottobre 2009 la Commissione Europea ha disposto l'archiviazione della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, e il 4 novembre 2009 l'ANAS ha comunicato alla s.p.a. Autostrada Brescia-Padova l'avvenuta archiviazione della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Pertanto, con l'approvazione ad opera del d.l. 59/2008 e con la successiva archiviazione della procedura di infrazione, la convenzione stipulata il 9 luglio 2007 è divenuta pienamente efficace; essa pertanto ha interamente sostituito quella del 1999.

Al riguardo nella sentenza si osserva che la convenzione 9 luglio 2007 si autodefinisce «ricognitiva e novativa della precedente convenzione del 1999, che ha a sua volta novato la convenzione del 1956, del 1972 e dei relativi atti aggiuntivi del 1986, 1990, 1992».

Inoltre, l'art. 1, comma 1.2, della convenzione del 2007 stabilisce che quest'ultima «sostituisce ad ogni effetto la convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 1999, registrata alla Corte dei conti in data 11 aprile 2000, a far data dalla registrazione del decreto interministeriale di approvazione».

Di conseguenza, a giudizio della Corte, la Provincia ricorrente avrebbe dovuto censurare una sola convenzione (che non a caso si definisce «convenzione unica») ed in particolare quella del 2007.

Dall'inammissibilità del ricorso nella parte in cui è impugnata la convenzione del 1999 deriva analoga conseguenza per l'impugnativa del decreto interministeriale 21 dicembre 1999 di approvazione della medesima convenzione.

Un'ulteriore causa di inammissibilità del primo ricorso viene individuata nella carenza di adeguata motivazione che caratterizza tutte le censure mosse, fuorché quella concernente la denunciata violazione dell'art. 19 del DPR 381/1974.

Infatti, per un verso, si è in presenza della mera evocazione di parametri costituzionali, senza che venga fornita alcuna descrizione dei denunciati profili di lesione, mentre, in relazione ad alcuni parametri ulteriori, si riscontra una motivazione estremamente sintetica e generica. Peraltro, in relazione alla presunta violazione dell'art. 97 Cost., la ricorrente avrebbe dovuto illustrare le ragioni dell'eventuale ridondanza di questa violazione sulle attribuzioni costituzionali delle Province.

Anche il secondo ricorso, secondo la Corte, presenta plurimi profili di inammissibilità.

Preliminarmente, viene dichiarata l'inammissibilità delle censure rivolte al parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010 in considerazione del fatto che, a prescindere dall'intrinseca idoneità lesiva dell'atto in questione, tale impugnativa non trova riscontro nella delibera della Giunta provinciale con la quale è stata decisa la proposizione degli odierni conflitti di attribuzione.

Inammissibili sono dichiarate anche le censure rivolte alle delibere CIPE n. 51 e n. 52 del 2009, per tardività del ricorso in quanto notificato oltre i sessanta giorni stabiliti dall'art. 39 della l. 87/1953.

Infine, un'ulteriore causa di inammissibilità del secondo ricorso viene individuata nella carenza di adeguata motivazione che caratterizza tutte le censure mosse, fuorché quella concernente la denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà e

adeguatezza, «come concretizzati» attraverso l'intesa preventiva con la Provincia autonoma introdotta dall'art. 1, comma 1, della l. n. 443/2001.

La Corte osserva, infatti, che, per un verso, si è in presenza della mera evocazione di parametri costituzionali (artt. 116, primo comma, Cost.), senza che venga fornita alcuna descrizione dei denunciati profili di lesione, mentre, in relazione ad alcuni parametri ulteriori, si riscontra una motivazione estremamente sintetica e generica (artt. 117 e 118 Cost., artt. 8 e 14 DPR 670/1972).

Viene invece escluso che i ricorsi siano irricevibili, perché proposti oltre il termine di cui all'art. 39, secondo comma, della l. 87/1953.

Per quanto riguarda il primo, la Corte osserva che la convenzione 9 luglio 2007 non è stata mai pubblicata; che il riferimento alla stessa contenuto nella delibera CIPE n. 41 del 2007 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2007, n. 252, S.O.) concerne solo uno schema di convenzione, senza che sia stata successivamente pubblicata la convenzione vera e propria, stipulata in data successiva; che lo stesso art. 8-duodecies del d.l. n. 59/2008 ha approvato «tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto», senza tuttavia che lo stesso atto legislativo elencasse tali convenzioni, né che il relativo elenco fosse compreso in un allegato.

Da ciò discende che le convenzioni impugnate non sono state né pubblicate, né notificate alla ricorrente; non risulta neppure da dati oggettivi che la stessa abbia avuto effettiva conoscenza della giuridica esistenza delle stesse prima della pubblicazione del bando di gara, impugnato in via consequenziale, e che ha indotto la ricorrente ad effettuare un accesso agli atti, dal quale sono emerse le convenzioni asseritamente lesive.

Per quanto riguarda il secondo ricorso la Corte osserva che nella Tabella 11 del Programma Infrastrutture Strategiche, contenuto nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria del 2009, si rinviene un riferimento generico all'autostrada Brescia-Padova, senza una precisa individuazione del tronco cosiddetto Valdastico Nord: lo stesso riferimento, più specifico, agli «interventi relativi all'asse Val d'Astico (Trento-Piovene Rocchette)», contenuto nell'elenco degli Impegni del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti coerenti con le disponibilità finanziarie, inserito nel medesimo DPEF, non implica una decisione operativa di realizzare l'autostrada in questione, subordinata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. 443/2001, all'intesa con la Provincia ricorrente. La ricorrente ha quindi dedotto l'effettività dell'impegno dalla pubblicazione del bando di gara per la progettazione, dopo aver effettuato l'accesso agli atti.

E' stata rigettata anche un'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa dello Stato in relazione alla pretesa incomprendibilità dell'oggetto della censura e delle prerogative costituzionali asseritamene lese.

L'autostrada Trento-Rovigo, ed in particolare il tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette, rientra a pieno titolo nella prescrizione contenuta nell'art. 19, lett. b), DPR 381/1974, che in quanto norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, costituisce parametro di legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali ricadenti nel suo ambito di disciplina. Tale disposizione stabilisce che, per quanto riguarda le autostrade, il cui tracciato interessa soltanto il territorio provinciale e quello di una Regione finitima, è necessaria l'intesa con la Provincia interessata, salvo che non si tratti di «provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente all'entrata in vigore [della stessa norma di attuazione], anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario».

Il tronco autostradale, su cui si controverte nel presente giudizio, è stato oggetto di un originario atto di concessione del 1970. Successivamente è però intervenuta, tra l'ANAS e la s.p.a. Autostrada Brescia-Padova, dopo varie modifiche e integrazioni, la convenzione 7 dicembre 1999, impugnata dalla ricorrente, che ha integralmente sostituito le convenzioni precedenti ed i relativi atti aggiuntivi. Tale convenzione è stata, a sua volta, integralmente sostituita dalla convenzione 9 luglio 2007, stipulata tra le medesime parti.

Sulla base di tale ricostruzione, la Corte ha escluso che il tronco autostradale, rispetto al quale la ricorrente lamenta la mancanza dell'intesa, si possa considerare variante, completamento o prolungamento di autostrada oggetto di concessione anteriore all'entrata in vigore del DPR. 381/1974, giacché l'atto concessorio, cui si deve far riferimento, è oggi databile al 9 luglio 2007. Di conseguenza, non si può neppure parlare di atti di mera esecuzione di concessione anteriore alla norma di attuazione, per il semplice motivo che gli atti esecutivi impugnati dalla ricorrente vanno ricondotti alla citata convenzione del 2007.

Nel merito, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riferimento ad entrambi i ricorsi.

La stessa ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla censura, contenuta nel secondo ricorso, relativa all'inosservanza della prescrizione dell'intesa con la Provincia autonoma contenuta nell'art. 1, comma 1, della l. 443/2001. La difesa provinciale ha ricordato che nel Programma Infrastrutture Strategiche, 8° Allegato Infrastrutture, del settembre 2010, il Governo ha condiviso la fondatezza della pretesa della Provincia di Trento che l'autostrada in contestazione fosse realizzata solo a seguito di intesa tra Stato e Provincia autonoma. Tale riconoscimento emerge dalla dichiarazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale «si precisa che per la realizzazione della Valdastico Nord A31 e nel rispetto dello Statuto speciale della Provincia, deve essere raggiunta l'intesa della Provincia nel rispetto altresì della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e della vigente normativa in materia di infrastrutture strategiche».

Nell'accogliere la richiesta della ricorrente riguardo al secondo ricorso, la Corte ha osservato che l'ampia formula impiegata nella dichiarazione sopra riportata si estende anche al profilo di illegittimità denunciato con il primo ricorso, giacché si invoca il rispetto innanzitutto dello Statuto speciale e «altresì» della l. 443/2001. In sintesi, lo Stato ha dichiarato, per mezzo del Ministero delle infrastrutture, in un documento ufficiale, che l'autostrada in questione non può essere realizzata senza previa intesa, sia in quanto l'opera è inserita nel Programma Infrastrutture Strategiche, sia, più in generale, per il rispetto dovuto allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle sue norme di attuazione.

La Corte ha ritenuto opportuno precisare che non sono richieste due intese, ma che la medesima intesa è necessaria a doppio titolo, sia per effetto della norma di attuazione sia per effetto dell'art. 1, comma 1, della l. 443/2001.

E' stato quindi ritenuto che sia venuto meno anche il motivo di censura posto a base del primo ricorso, giacché pure la convenzione del 9 luglio 2007 non potrebbe ricevere attuazione senza la preventiva intesa con la Provincia, come la stessa autorità governativa ha esplicitamente riconosciuto.

Quanto al bando di concorso per la progettazione provvisoria e definitiva dell'opera, impugnato in via consequenziale dalla ricorrente, è stato giudicato dalla Corte che lo stesso non possieda una lesività attuale, come affermato peraltro dal giudice amministrativo adito dalla stessa Provincia autonoma di Trento. Solo se alla programmazione e progettazione dovessero

seguire concreti atti di realizzazione dell'opera sarebbe indispensabile l'intesa con la Provincia stessa, la cui mancanza avrebbe l'effetto di arrestare il procedimento.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 76 del 23 febbraio 2011 (G.U. 11/2011)

Materia: finanza regionale

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 81, quarto comma, Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ricorso n. 91/2010)

Resistente/i: Regione Siciliana (in contumacia)

Oggetto del ricorso: art. 5 delibera legislativa n. 336-338 approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 5 agosto 2010 (Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria).

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Annotazioni:

Il ricorrente ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della delibera legislativa n. 336-338/2010 in oggetto per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.

La disposizione censurata modifica l'art. 11 della l. r. 6/2009 (Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria), prevedendo che il termine per il rimborso delle anticipazioni già erogate o da erogarsi, (disciplinate dall'articolo 11) sia di dieci anni e non più di tre.

Più specificamente, il citato art. 11 prevede l'erogazione di anticipazioni di cassa a carico del bilancio regionale, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali, in favore dei comuni per far fronte ad esigenze di ordine pubblico o situazioni di emergenza comprese quelle relative alla gestione integrata dei rifiuti; tali anticipazioni devono essere recuperate in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso, approvato con decreto del Ragioniere regionale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali.

Il legislatore regionale, nel disporre la modifica del termine per il rimborso delle anticipazioni, avrebbe omesso non solo la necessaria quantificazione degli oneri finanziari derivanti, ma anche l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte, ponendosi in evidente contrasto con il principio costituzionale della copertura della spesa.

Poiché la Regione Siciliana non si è costituita in giudizio e poiché l'impugnata delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 5 ottobre 2010, n. 20 (Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria), con omissione della disposizione oggetto di censura, la Corte dichiara cessata la materia del contendere: secondo la costante giurisprudenza della Corte, infatti, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanze n. 175 e n. 74 del 2010; ordinanze n. 304 del 2008 e n. 229 del 2007).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 88 del 7 – 11 marzo 2011 (G.U. 12/2011)

Materia: minoranze linguistiche

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, secondo comma, 6 e 117, secondo comma, lettera h), Cost.; art. 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); legge 15 febbraio 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 63/2010)

Resistente: Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli Venezia Giulia).

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, L.R. 5/2010, sollevata con riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost.;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 8, comma 2, sollevate, con riferimento agli artt. 6 e 117, secondo comma, lettera h), Cost..

Annotazioni:

Con ricorso n. 63/2010, il ricorrente ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della L.R. FVG 5/2010, secondo cui *«la Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all'articolo 2 (dialetti di origine veneta)»*.

La disposizione violerebbe, in primo luogo, l'art. 6 Cost. sotto due profili:

- per contrasto con l'art. 10 della l. 482/1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), attribuendo, con riferimento alla toponomastica, una tutela più ampia di quella che il legislatore statale ha riconosciuto alle sole lingue minoritarie con la l. 482/1999, tra le quali i dialetti di origine veneta non rientrano;
- per contrasto con l'art. 18 della l. 482/1999, poiché, stabilendo quest'ultimo per le Regioni a Statuto speciale che *«l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti»* e non essendo la disposizione impugnata norma di attuazione, il legislatore regionale avrebbe ecceduto dalle sue competenze.

In secondo luogo, l'impugnato art. 8 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. – e quindi la competenza esclusiva statale in materia di circolazione stradale - consentendo l'uso **esclusivo** dei dialetti veneti per i cartelli relativi alla segnaletica stradale, quando invece l'art. 37, comma 2-bis, del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) stabilisce che «i

Comuni e gli altri enti indicati nel comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento **in aggiunta** alla denominazione nella lingua italiana».

Infine, la norma impugnata violerebbe l'art. 3, secondo comma, Cost., per lesione del principio di uguaglianza dei cittadini.

In via preliminare, e in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Regione resistente, La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost. per l'evidente carenza di motivazione a supporto della prospettata doglianza (sent. n. 278, n. 119 e n. 10 del 2010).

Non è poi fondata la questione promossa in riferimento all'art. 6 Cost., poiché le motivazioni del ricorrente si basano su una ricostruzione inesatta della l. 482/1999, considerata come disciplina che esaurisce ogni forma di riconoscimento e sostegno del pluralismo linguistico, quando invece essa si riferisce esclusivamente alla «tutela delle minoranze linguistiche storiche», caratterizzate dalla loro particolare origine storica e dal loro significativo insediamento in precise aree territoriali.

Nell'ordinamento vigente esiste un più ricco e variegato pluralismo culturale e linguistico, che va sotto i termini di «lingue regionali, idiomi locali, dialetti o vernacoli».

Rispetto a questa più ampia fenomenologia, la giurisprudenza della Corte ha chiarito che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, ai sensi non solo dell'art. 6 Cost. ma anche di «principi, talora definiti "supremi", che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983): il principio pluralistico (art. 2 Cost.) – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare – e il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), il quale, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e prescrive l'adozione di norme che valgano per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie» (sent. n. 159 del 2009 e n. 15 del 1996).

Sia prima che dopo la l. 482/1999, sono state adottate apposite leggi regionali di sostegno dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni, attraverso la costituzione di apposite strutture organizzative e per il tramite di forme di finanziamento. La stessa l.r. FVG 5/2010 (art. 1) è adottata in attuazione dell'art. 9 Cost. e in armonia con i principi internazionali di rispetto delle diversità culturali e linguistiche e mira a promuovere la vitalità del patrimonio dialettale senza contraddire la disciplina statale.

La Corte ha di recente affermato che se una legge regionale non può procedere «a individuare come meritevole di tutela una lingua non riconosciuta come tale dal legislatore statale», tuttavia non sono contrastanti con la Costituzione disposizioni legislative regionali che, in relazione ad una lingua minoritaria, si inquadrano «nello specifico contesto della tutela dell'«originale patrimonio culturale e linguistico regionale» e delle sue espressioni considerate più significative» (sent. n. 170/2010).

Inoltre, nello specifico, la disposizione impugnata non incide sulla toponomastica, di cui al citato art. 10 della l. 482/1999, infatti essa mira genericamente ad incentivare il ricorso ai dialetti nella «cartellonistica», cioè nell'insieme di rappresentazioni destinate a diffondere altre informazioni negli ambiti a cui si riferisce la disposizione e non interferisce con la determinazione dei nomi dei luoghi che si realizza attraverso l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale.

Così definito l'ambito di operatività della denunciata previsione, la Corte ritiene di conseguenza inconferente l'evocazione dell'art. 18 della l. 482/1999.

Non è neppure fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. L'art. impugnato, infatti, non si riferisce alla segnaletica stradale (di cui all'art. 38 del d.lgs. 285/1992), che serve a tutelare l'incolumità delle persone, e pertanto non è riconducibile – come invece ritenuto dal ricorrente – alla materia dell'«ordine pubblico e sicurezza», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Inoltre la “cartellonistica” non può essere assimilata ad un «segnale di localizzazione territoriale del confine del comune», di cui all'art. 37, comma 2-bis, del d.lgs. 285/992., e anche qualora si rivelasse in tale da ingenerare confusione con la segnaletica stradale o ponesse in pericolo la sicurezza della circolazione, troverebbero applicazione le sanzioni previste in materia (art. 23 del d.lgs. 285/1992).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 89 del 7 – 11 marzo 2011 (G.U. 12/2011)

Materia: referendum

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 75, secondo comma, Cost. e artt. 4, 5, 8, 9 e 47 Statuto speciale Trentino-Alto Adige

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 64/2010)

Resistente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: art. 7, comma 2, legge Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni), in riferimento all'art. 75, secondo comma, Cost., nonché agli artt. 4, 5, 8, 9 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

L'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 4/2010 prevede tra i poteri assegnati al Consiglio dei Comuni, organismo di consultazione e collaborazione tra la Provincia e i Comuni, quello di chiedere il referendum popolare per l'abrogazione di una legge provinciale riguardante le materie di cui all'articolo 6, comma 1.

Quest'ultima disposizione elenca le materie per le quali è previsto che i disegni e i progetti di legge provinciali siano preceduti dal parere obbligatorio del Consiglio dei Comuni ed, in particolare, quelle che riguardano i tributi locali o la finanza locale o la manovra finanziaria provinciale.

Il ricorrente ritiene che la disposizione impugnata esuli dagli ambiti di competenza legislativa provinciale e violi anche la Costituzione.

In particolare, la disposizione impugnata, secondo il ricorrente, contrasterebbe con le seguenti disposizioni:

- a) art. 75, secondo comma, Cost., il quale sancisce espressamente il divieto di referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio;
- b) artt. 8 e seguenti dello statuto di autonomia regionale, che elencano le materie oggetto di competenza normativa della Provincia autonoma, tra le quali non sono comprese quelle aventi ad oggetto le leggi tributarie e di bilancio;
- c) art. 47 dello statuto di autonomia regionale, il quale pur demandando alla legge provinciale la possibilità di determinare l'esercizio del referendum provinciale

abrogativo, propositivo e consultivo, richiama la necessità che la funzione legislativa provinciale si svolga in armonia con la Costituzione e dunque con i limiti sanciti dall'articolo 75, secondo comma, Cost..

Si segnala che in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale, il legislatore provinciale ha provveduto a modificare il testo della disposizione impugnata con l'articolo 1 della legge provinciale 24 gennaio 2011, n. 2, escludendo dal novero delle leggi provinciali per le quali il Consiglio dei Comuni può chiedere l'effettuazione di referendum abrogativo quelle aventi ad oggetto tributi locali, finanza locale e manovra finanziaria provinciale.

La Corte costituzionale dichiara, pertanto, cessata la materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 90 del 9 – 21 marzo 2011 (G.U. 13/2011)

Materia: conflitto di attribuzione Stato - Regione

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. «e derivatamente» artt. 4, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 1/2010)

Resistente: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste del 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre 2009.

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione.

Annotazioni: con ricorso n. 1/2010, il ricorrente ha sostenuto che l'art. 2 del decreto oggetto di ricorso, recante l'approvazione dell'albo dei collaudatori, sia illegittimo nella parte in cui stabilisce che «l'inserimento nell'albo è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi che sarà effettuato mediante selezione comparativa tra i soggetti iscritti secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 57, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006».

Così disponendo, la norma violerebbe gli artt. 4, comma 3, e 45, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, in base ai quali l'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere imposta agli operatori economici come condizione necessaria per la partecipazione ad un pubblico appalto, neanche da un atto normativo secondario della Regione, che non può prevedere una disciplina diversa da quella del codice in relazione al collaudo; inoltre, in quanto contrastante con la disciplina dettata dal legislatore statale, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l) Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, alle quali deve ricondursi la disciplina del collaudo.

La Regione Siciliana si è costituita in giudizio, chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile e infondato. Inammissibile, in quanto esso non contiene come *petitum* la definizione delle rispettive sfere di attribuzione degli enti rispetto al decreto dirigenziale impugnato, ma è proposto per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del medesimo. Infondato, in quanto la previsione della necessaria iscrizione all'albo non atterrebbe alla disciplina della «stipulazione ed esecuzione dei contratti» – che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006 la Regione non potrebbe disciplinare in maniera difforme dal Codice – ma ad un momento anteriore concernente la disciplina del procedimento finalizzato all'individuazione dei soggetti interessati all'affidamento dei collaudi, in conformità a quanto prescritto dall'art. 57, comma 6, del d.lgs. 163/2006, che lascerebbe una piena libertà alla stazione appaltante in ordine all'organizzazione amministrativa della propria attività

contrattuale. Neppure potrebbe ritenersi che la materia oggetto del decreto impugnato sia quella dell'ordinamento civile, posto che quest'ultima attiene a profili di esecuzione del rapporto contrattuale, laddove il decreto impugnato rientrerebbe nell'ambito della regolazione amministrativa precontrattuale.

La Corte ritiene fondata l'eccezione con conseguente inammissibilità del ricorso, infatti il ricorrente qualifica l'impugnativa quale conflitto di attribuzione tra enti esclusivamente nella delibera del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009 di promovimento del ricorso, ma in concreto chiede alla Corte la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l) Cost.

Il ricorso in esame appare, quindi, espressamente proposto non già allo scopo di ottenere la declaratoria della spettanza dell'attribuzione rispetto al provvedimento impugnato, cui eventualmente consegua l'annullamento del medesimo provvedimento, ove lesivo della predetta attribuzione, scopo a cui il conflitto fra enti è per sua natura finalizzato, quanto piuttosto a quello di ottenere esclusivamente la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del decreto dirigenziale impugnato.

La Corte ha già precisato che non è consentito far valere in sede di conflitto di attribuzione fra enti censure di illegittimità costituzionale inerenti ad atti non aventi forza di legge, in quanto, «diversamente argomentando, potrebbe accadere che, tramite lo strumento del conflitto, la Corte venga chiamata impropriamente ad un sindacato generale di legittimità costituzionale – del tutto estraneo al sistema – su atti non aventi forza di legge» (sent. n. 9/2004).

Inoltre, la lesione costituzionale lamentata dal ricorrente e che dovrebbe fondare l'attribuzione costituzionale lesa (art. 117, secondo comma, lett. e) ed l) Cost.), non è che il riflesso della violazione della legge statale (d. lgs. 163/2006), sicché non residua «materia per un conflitto di attribuzione», restando invece aperta «la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di far valere la illegittimità dell'atto impugnato» (sent. n. 235 /2008 e n. 380/2007).

Il ricorso è inammissibile anche sotto un altro profilo, infatti, sebbene sia stato proposto nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, esso si fonda esclusivamente sull'art. 117 Cost., senza alcun riferimento allo statuto speciale, nonostante quest'ultimo sia pienamente in vigore anche dopo la riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione, ed attribuisca alla predetta Regione una competenza esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale» (art. 14, primo comma, lettera g). L'omissione di ogni argomentazione sulle ragioni dell'applicazione delle norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione determina l'inammissibilità del ricorso (sent. n. 258/2004).